



Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 03.11.2020

Oggetto: Emergenza Covid-19. Misure contingibili e urgenti di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus: sospensione delle lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado afferenti al plesso Falcone-Cascino di Piazza Armerina.

IL SINDACO

VISTI i diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Siciliana contenenti misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus;

PRESO ATTO di una situazione epidemiologica in veloce evoluzione, con oltre 200 soggetti sottoposti a permanenza domiciliare, tra i quali oltre 90 soggetti covidpositivi;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 66 del 26.10.2020 e n. 68 del 29.10.2020;

CONSIDERATO che, in esecuzione dei citati provvedimenti sono stati chiusi i seguenti plessi: Trinità, Capuana, Canali (Istituto Comprensivo Cordova-Capuana); Roncalli, Fontanazza, S'Ippolito, Teatini (Istituto comprensivo Chinnici-Roncalli); Scuola comunale dell'infanzia "Miriam Schillaci";

PRESO ATTO delle continue nuove segnalazioni di casi di soggetti covidpositivi o sospetti tali, e dei numerosi contatti tra questi e il mondo della scuola, tali da generare legittima preoccupazione tra personale scolastico, genitori e studenti, nonché tra la popolazione, dato il numero elevato di soggetti potenzialmente esposti a contagio;

RITENUTO dover adottare misure di contenimento del SARS-CoV2, riducendo le occasioni di contagio derivante dalla trasmissione del virus in aree affollate e negli assembramenti, anche involontari o determinati da cause imprevedibili e contingenti, agendo a tutela della salute di personale docente, non docente e alunni delle scuole;

SENTITO il Prefetto;

SENTITO il Dipartimento della Prevenzione;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e considerato che si reputa necessario adottare tutti i provvedimenti necessari a contenere il rischio di diffusione del contagio;

ORDINA

Per i motivi citati nella premessa, e ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000:

di mantenere la chiusura, sino ad adozione di nuovo provvedimento, dei seguenti plessi scolastici:

1) Gli istituti scolastici Trinità, Capuana, Canali afferenti all' Istituto Comprensivo Cordova-Capuana;

2) Tutti gli istituti scolastici afferenti al Comprensivo Chinnici-Roncalli, Fontanazza, Sant'Ippolito, Roncalli, Teatini ;

3) La scuola dell'infanzia comunale "Miriam Schillaci".

Di sospendere le lezioni in presenza in tutti gli altri plessi scolastici cittadini.

Rimane consentito lo svolgimento delle attività didattiche in tutti i plessi di Piazza Armerina, con esclusione di quelli prima elencati, purché tali attività didattiche siano finalizzate alla erogazione di servizi connessi con la Didattica a Distanza (D.a.D.).

Si dà mandato ai dirigenti scolastici di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Avv. Antonino Cammarata
Sindaco della Città di Piazza Armerina